



DANTE VALITUTTI

*Il diritto tra decisione e norma.
Il 'normativismo critico' di Alfonso Catania*

Abstract: Alfonso Catania was an important legal theorist in the second half of the last century; his theory reflects the thinking of Kelsen and Hart. However he uses the thought of these authors – Kelsen and Hart – to develop a personal vision of the law, in which the decision is always accompanied by the law. This means that legal norms alone are not enough: in fact according to Catania it is necessary that legal norms be integrated by the decision of the individuals. In this sense the legal norm is an interpretative scheme of the individual's decision.

Keywords: Law; Decision; Hart, Kelsen; Normativism.

1. Le lungimiranti '(in)certezze' di un normativista

Alfonso Catania è stato un normativista atipico, nel panorama della teoria del diritto italiana del secondo Novecento. La prima parte dello scorso secolo fu infatti caratterizzata, come sappiamo, da una parte, dai riflessi del dibattito tra Croce e Gentile sull'essenza e l'autonomia o la non-autonomia concettuali del giuridico¹ e, dall'altra, da una prima timida ricezione dello 'scontro' Kelsen/Schmitt prodottosi in terra tedesca. Catania fu capace di collocarsi a metà tra l'eredità kelseniana, che, nel nostro Paese, era stata raccolta, per lo più, da Bobbio e dalla sua scuola, e quanto era stato messo in campo, speculativamente, agli inizi degli anni '60, da Hart nel dibattito anglosassone².

¹ Per una ricostruzione recente del dibattito crociano sul 'giuridico' e sulla sua (non)autonomia concettuale cfr. C. Nitsch, "Dell'ircocervo, o di una storia fantastica della filosofia del diritto", *Rivista di filosofia del diritto*, (2021), 2, pp. 427-444.

² Cfr. H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, London, Oxford University Press, 1961, trad. it. *Il concetto di diritto*, a cura di M.A. Cattaneo, Torino, Einaudi, 2002.



La sua atipicità, però, lungi dall'essere un difetto di impostazione, appare a chi scrive, al contrario, una fondamentale assunzione di metodo, per la teoria generale del diritto e una lezione per i giuristi di oggi e di domani. Insomma, com'è stato giustamente sottolineato, la metodologia d'indagine del Maestro napoletano – ma salernitano per adozione accademica – è stata, senza dubbio, di fondo, positivistica, ma quello di Catania è stato un *positivismo critico*³, che non ha nascosto, anzi, tendeva a disvelarli, uno ad uno, i tanti 'nodi problematici' celati dietro la 'cattedrale' del diritto e della sua scienza. Ed è esattamente questo che deve – o dovrebbe – fare una teoria generale⁴, soprattutto ai nostri tempi, per non insabbiarsi nelle secche del passato.

A che cosa serve, d'altronde, un qualsiasi studio di teoria generale⁵ del diritto che non sia anche, in qualche modo, critico, finanche de-costruttivo, del suo oggetto d'indagine, ovvero del diritto stesso? A nulla. Sicché, come afferma Comanducci, sulla scia di Hart (e di Kelsen) Alfonso Catania ha dedicato la sua vita di studioso proprio ai problemi di

³ Sul pensiero di Catania, per la sua capacità di farne un bilancio a distanza negli anni, cfr. il recente contributo di F. Viola, "In ricordo di Alfonso Catania: una lettura del diritto contemporaneo", in G. Preterossi, F. Mancuso, V. Giordano, G. Bisogni (a cura di), *Conoscenza, volontà, diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 273-287.

⁴ S'interroga, sulla scia di Catania, problematicamente su questo G. Bisogni, "Che cosa è rimasto della teoria generale del diritto oggi?", in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 97-105.

⁵ Sul significato specifico – ovvero quello di un'indagine improntata al positivismo metodologico – e, più in generale, sul ruolo che questa disciplina, la teoria generale del diritto, ha avuto per il nostro autore, parole di grande chiarezza e senso di comunanza spirituale sono state espresse da un altro grande Maestro della filosofia giuridica napoletana, amico fraterno di Alfonso Catania, come Francesco De Sanctis. "Credo" afferma in tal senso De Sanctis, "che una spinta psicologica all'importante contributo che Alfonso ha dato alla comunità degli studi sia provenuta proprio da questo senso di appartenenza a quella Scuola di teoria generale che in Italia, soprattutto al Nord, già aveva radici, in particolare per merito di Bobbio e della sua scuola". Da qui, poi, l'impressione di De Sanctis – maturata nel tempo e divenuta infine certezza – che Catania abbia portato avanti "la teoria generale fino alle sue estreme possibilità di resistenza alle dure, o solo imprevedibili, repliche della storia". Insomma, riprendendo in mano gli scritti del suo amico e collega, colui che lo ricorda vede emergere chiaramente, cosa per chi scrive fondamentale, "la serietà dell'impegno etico-scientifico nei confronti della teoria generale come opera collettiva a cui partecipare, da perfezionare con il massimo possibile di rigore metodologico, e tuttavia con lo sguardo sempre rivolto alla realtà, alla storicità in cui siamo infissi o gettati" (F. De Sanctis, "L'Amico, il Collega, il Maestro", in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 20). Sul 'magistero bobbiano' che grande influenza ha avuto su Catania cfr. F. Mancuso, "Diritto, democrazia, cultura. Gli anni padovani di Norberto Bobbio", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, (2013), 2, pp. 557-564.



definizione e analisi (del diritto), “ossia (al)l’indagine sui concetti giuridici fondamentali, [...], e l’ha fatto a largo raggio e, insieme, in profondità”⁶. In tal senso, come si rammenta sempre in relazione al ricordo dello studioso napoletano, quest’ultimo, “ci ha lasciato in eredità una copiosa messe di analisi di concetti giuridici quali: diritto, effettività, accettazione, riconoscimento, obbligatorietà, norma, decisione, ordinamento, organizzazione, sovranità, Stato e tanti altri ancora”⁷.

Ebbene, tutti i concetti appena elencati, così come sviluppati dal nostro autore, ci consentono, ancora adesso, di fare ricognizione delle possibili ‘criticità’ relative alle categorie tradizionali del diritto e questo perché quei concetti sono stati, tutti, in fondo, de-costruiti dalle fondamenta. E qui volgiamo alle ragioni di questo intervento.

Dei diversi termini indicati da Comanducci due, in particolare, animano la riflessione di un testo fondamentale della produzione di Catania su cui ci concentreremo nelle prossime pagine: il riferimento è, evidentemente, a quel lavoro ‘seminale’ su “Decisione e norma” del 1979 che, proprio de-costruendo i termini del suo oggetto d’indagine, ovvero la decisione e la norma, aprì un vivace dibattito alla sua uscita e che, nel tempo, è diventato un vero e proprio testo-base della riflessione giuristica italiana.

Detto ciò, quel testo, oggi, si può dire conoscere una ‘nuova vita’, a livello editoriale, grazie al lavoro di due allievi⁸ della scuola del Maestro, i quali con generosità – e con intatto spirito di riconoscenza – hanno voluto omaggiarne la memoria proprio curando la riedizione della sua opera forse più importante e conosciuta, ossia quel “Decisione e norma” poc’anzi indicato come il vero studio ‘seminale’ della riflessione di Catania.

Un giurista, un teorico del diritto risolve problemi nel momento in cui li ‘apre’. Non v’è vera analisi, in altri termini, senza discussione e ‘apertura’ sulle questioni più spinose

⁶ P. Comanducci, “Alfonso Catania: un teorico del diritto del Novecento”, in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 166.

⁷ *Ibidem*.

⁸ La riedizione del volume “Decisione e norma” del 1979, edito all’epoca dalla casa editrice napoletana Jovene. È opera del lavoro prezioso dei Prof. ri Francesco Mancuso e Valeria Giordano dell’Università degli Studi di Salerno, entrambi allievi di Catania. Cfr. A. Catania, *Decisione e norma*, a cura di V. Giordano, F. Mancuso, Roma, Castelvecchi editore, 2023.



della propria disciplina. Il lavoro su “Decisione e norma” è stato esattamente questo: *pars destruens* e *pars costruens*, critica delle (apparenti) certezze della scienza giuridica del tempo e loro ri-costruzione in sede teorica. Prendiamo, ad esempio, il concetto di riconoscimento, per molte ragioni un vero crocevia dello studio del '79 citato. Ebbene, proprio in “Decisione e norma”, Catania ne approfondisce tutto il carattere sì problematico ma fondamentale per la scienza del diritto, “quale chiave di volta epistemologica per la comprensione del giuridico: è vero che egli utilizza le nozioni hartiane di punto di vista interno e punto di vista esterno, ma lo fa modificandole in modo originale”⁹. In questa stessa direzione, allora, il concetto di riconoscimento viene depurato da possibili ‘incrostazioni’ moralistiche, o psicologiche, essendo nella prospettiva dell’autore una categoria (del diritto) molto più vicina a Kelsen che ad Hart, inquadrata concettualmente come un ‘parente stretto’ della norma fondamentale kelseniana.

Tanto detto, si è subito riferito del ‘debito’ verso Hart, ma soprattutto verso Kelsen. Questo per sottolineare che il lavoro d’indagine di Catania non ha conosciuto un solo punto fisso, da cui muovere ogni volta e verso cui ritornare ad ogni piccola o grande ‘svolta’ del pensiero: diversi, infatti, sono stati i suoi autori di riferimento come diversi gli argomenti toccati dalla sua penna. Così, se non ha conosciuto un unico punto fisso da cui partire, né un unico punto di approdo dove arrivare, quello del giusfilosofo napoletano è stato un sentiero speculativo costellato da ‘lungimiranti (in)certezze’: decidiamo di ‘osare’, nell’interpretazione del suo pensiero, usando questa ‘formula’ non a caso, per designare, cioè, una ricerca sempre viva e mai fossilizzata¹⁰ sui temi classici della teoria generale, soprattutto per inquadrare un *modus operandi* nello studio del diritto, che

⁹ P. Comanducci, “Alfonso Catania: un teorico del diritto del Novecento”, cit., p. 168.

¹⁰ “Quella di Catania” – osserva Barberis – “è una teoria del diritto ‘leggera’, sofisticata e duttile, costruita intrecciando pochi concetti di diverse provenienze”. In tal senso se ne ricorda la provenienza filosofico-giuridica napoletana, “caratterizzata da finezza speculativa e da apertura culturale” e, dall’altro lato, l’essere stato, sempre Catania, “continuatore per scelta della scuola italiana di teoria del diritto, i cui principali ispiratori, Hans Kelsen e Herbert Hart, tornano continuamente nelle sue pagine” (M. Barberis, “Ricordando Alfonso Catania. Riconoscimento e divisione del lavoro giuridico”, *Ragion Pratica*, (2012), 1, pp. 205-215).



Catania stesso individua con un termine elegante, ovvero quello di ‘sincretismo metodologico’, capace di unire due discorsi apparentemente distanti, ovvero quello sulla validità, tipicamente kelseniano e quello sull’effettività, altro tema di ricerca carissimo per il nostro¹¹. Insomma, un metodo, quello avanzato fin dalla prime battute del suo percorso intellettuale da Catania, in grado di coniugare per davvero essere e dover essere nello studio del diritto e di farlo sempre in maniera ‘problematica’.

Come può facilmente osservarsi, non è quest’ultima ‘cosa da poco’, soprattutto negli anni di esordio del giusfilosofo napoletano, segnati, ancora, dalla mai del tutto abbandonata ‘eredità’ del formalismo e del tecnicismo della prima parte del Novecento giuridico¹² italiano, che avevano non poco ‘ingessato’ il dibattito in seno alla dottrina. In tal senso Catania (e non solo lui¹³) appare insoddisfatto dell’eredità del formalismo e non fa nulla per nascondere in quel suo lavoro giovanile già così importante: in questa direzione, allora, l’ordinamento, e ogni costruzione speculativa su di esso – come tale si presenta il normativismo kelseniano agli occhi del nostro autore – non può essere “una costruzione occultatrice, ma, esattamente e al contrario, disvelatrice e demistificatoria del

¹¹ Cfr. A. Catania, *Diritto positivo ed effettività*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010. Nell’insistere sull’effettività, come sottolinea Riccobono, il vero obiettivo di Catania (a partire dal lavoro su “Decisione e norma”) è quello di “metter in chiaro la singolare relazione fra forma e potere che contraddistingue l’esperienza giuridica della modernità. Il diritto come tecnica di controllo sociale incentrata sull’organizzazione della forza è categoria formale, ovvero comprensiva di ogni contenuto. L’essere categoria formale non costituisce un segno di debolezza del diritto moderno ma ne moltiplica l’efficacia sociale, immunizzandolo dal rischio di insuccesso nella concretizzazione individuale. In sostanza, l’astrattezza della forma giuridica si palesa come realtà sociale e non semplicemente come prodotto del pensiero” (F. Riccobono, “Sull’abisso del sentimento di obbligazione”. Note sul potere motivante delle norme giuridiche attraverso la riflessione di Alfonso Catania”, in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 50).

¹² Cfr. P. Grossi, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2015.

¹³ Cfr. M. Barberis, *Ricordando Alfonso Catania. Riconoscimento e divisione del lavoro giuridico*, cit., p. 207. “A fare bancarotta” – spiega Barberis – rispetto all’idea coltivata sino agli anni ‘70 dal formalismo classico, “è l’idea che quando si fanno dottrina e teoria del diritto ci si possa occupare solo del diritto, astraendo da tutto il resto: società, economia, politica, morale”. Nel discutere poi di Catania, sempre Barberis ricorda come egli “consuma sin dall’inizio la sua rivolta contro il formalismo: come andavano facendo, negli stessi anni, ma per ragioni diverse, almeno due altre filosofie del diritto. Da un lato, si tratta delle varie teorie sociologiche e giusrealiste [...]. Dall’altro lato, si tratta dell’analisi del ragionamento giuridico e poi di quello che, con altri, il sottoscritto chiama neocostituzionalismo: posizioni che promuovono un’analisi dei rapporti fra diritto, morale e politica nello Stato costituzionale”.



tessuto comportamentale e decisionistico del diritto, il quale è sempre ordito dagli uomini e quindi ne riflette le passioni, le ideologie, gli interessi, i bisogni, le lotte, le sopraffazioni”¹⁴.

Parole queste che, probabilmente, un formalista della ‘vecchia scuola’ non sottoscriverebbe, ma che, alla fine dei terribili anni ’70 italiani, appaiono fondamentali quanto necessarie per inquadrare il fenomeno giuridico nella sua complessità di sistema nel conflittuale universo sociale dell’epoca.

Sicché, se, a proposito di Alfonso Catania, di ‘sincretismo metodologico’ si può parlare, l’opzione di fondo per lo studio delle ‘cose giuridiche’ – e, dunque, per la scelta riguardo la ‘natura’ della scienza del diritto – non può che essere una e una sola: in altri termini, “si pensa a un’indagine sul diritto che non può non essere consapevolmente che sincretistica, nel senso che, tralasciato il sogno della purezza, si ritiene che un’indagine sul diritto non possa non essere che un’indagine anche, se non soprattutto, sociologica”¹⁵.

Tuttavia, il “sincretismo” in cui si riconosce Catania fin dalle prime pagine di “Decisione e norma” non è né appare come l’“adozione di due metodi, quello giuridico e quello sociologico, ma è o vuole essere la compresenza all’interno di un unico metodo sia degli elementi più strettamente interno-giuridici, sia degli elementi esterno-sociologici”¹⁶. Visto così, dunque, ci troviamo di fronte ad un filosofo del diritto pienamente consapevole, fin dalle prime battute del suo lavoro di giovane studioso, della costante ‘permeabilità’ del giuridico agli interessi, alle dinamiche mutevoli interne alla società – questione che, ad esempio, sarà poi fatta propria dalla cosiddetta ‘analisi economica del diritto’ che in ambito anglosassone ha conosciuto notevoli fortune¹⁷.

¹⁴ A. Catania, *Decisione e norma*, cit., p. 22.

¹⁵ Ivi, p. 30

¹⁶ Ivi, p. 31.

¹⁷ Cfr. *ex multis* S. Shavell, *Economic Analysis of Law*, Goleta, Ca., Foundation Press, 2004, trad. it *Analisi economica del diritto*, a cura di A. Baccini, A. Palmieri, D. Porrini, Torino, Giappichelli, 2007.



Mettendo, allora, in ordine tutti i punti nel filo del discorso, se può pacificamente riconoscersi – come fatto da tanti¹⁸ – nel pensiero di Alfonso Catania, che la ‘norma’ rimane il fondamento della ‘decisione’, il suo ineludibile schema interpretativo, l’una, comunque, non può giammai esistere ed operare senza l’altra. “Questa visione aperta del normativismo” ha ricordato pochi anni fa Vincenzo Ferrari,

ha condotto Alfonso a registrare le grandi metamorfosi del diritto contemporaneo – la pluralità delle fonti, l’erosione della sovranità statale, i molteplici intrecci fra potere e diritto, il passaggio del diritto contemporaneo ‘dalla piramide alla rete’ – senza cadere nelle vulgate che spesso celebrano questi eventi estremizzandone la portata. Del pari, gli ha permesso di sfociare sul terreno dell’effettività, della fenomenologia giuridica, del diritto in azione in breve della sociologia del diritto, di cui – tra i filosofi del diritto italiani – è stato uno dei più fervidi paladini e assertori¹⁹.

Con Catania ci troviamo dinanzi a una ‘visione aperta’ del normativismo, pertanto, e alla consapevolezza – congiunta a tale visione – che la ‘purezza’ kelseniana rimane per molti aspetti un obiettivo che un teorico del diritto non può coltivare fino in fondo²⁰. Esiti importanti e non scontati per la dottrina giusteologica italiana di ieri – ma, per alcuni aspetti, anche di oggi²¹.

Detto ciò, ci preme ribadire che il Catania filosofo e teorico del diritto cui è dedicato questo saggio rimane un normativista convinto e il suo orizzonte di lavoro sarà sempre quello di un positivismo metodologico di marca bobbiana²² che egli mai abbandonerà. In

¹⁸ Cfr. ancora l’analisi di F. Viola, “In ricordo di Alfonso Catania: una lettura del diritto contemporaneo”, cit.

¹⁹ V. Ferrari, “Ricordo di Alfonso Catania, amico e studioso”, in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 32.

²⁰ Cfr. su questo, ovvero sulla ‘purezza’ della teoria kelseniana, nel suo tentativo di ri-fondazione della stessa in senso metafisico, lo studio di uno dei più brillanti filosofi del diritto italiani di oggi, T. Gazzolo, *Essere/dover essere. Saggio su Hans Kelsen*, Milano, Franco Angeli, 2016.

²¹ Non possiamo qui non riferirci allo studio di pochi anni fa di Luigi Ferrajoli che, in qualche modo criticandolo, riprende, ma rilanciandolo a suo modo, proprio il discorso sulla ‘purezza’ kelseniana (cfr. L. Ferrajoli, *La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen*, Roma-Bari, Laterza, 2016).

²² Cfr. A. Catania, *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1998, in cui, nel delineare i fondamenti della disciplina, si assume proprio l’approccio metodologico bobbiano e che, per questo motivo (e per altri), dal giusfilosofo torinese fu accolto con grande entusiasmo.



fondo, facendo perno nell'analisi sempre sul testo di "Decisione e norma", quanto appena detto è già espresso in quel libro nei termini di un preciso manifesto epistemologico²³. Poco o (quasi) nulla può aggiungersi se non che, in quel testo, quell'apertura alla dimensione dell'effettività, segna un passaggio fondamentale e ancora attualissimo nel dibattito giuristico contemporaneo.

Tanto riferito un pensiero – che sia profondo e radicato nella realtà della propria disciplina – vive sempre di una (o più) tesi, di un'antitesi di fondo, e, soprattutto, di una sintesi. Nel caso di Catania la tesi, il punto di partenza dello studio, è e resta, senza dubbio, quel 'positivismo critico'²⁴ del quale si è accennato sin dal principio, capace fondamentalmente di unire Kelsen ad Hart (e anche, sebbene con modi e sfumature della riflessione differenti, Schmitt²⁵). L'antitesi rimane il rifiuto di un formalismo²⁶ fine a sé stesso, simulacro di tempi passati. La sintesi, invece, appare chiaramente la capacità di volgere lo sguardo, nello studio del diritto, fondamentalmente, verso due prospettive, quella normativista e quella sociologica, che molti tendevano a scindere – pensiamo solo,

²³ Cfr. in particolare A. Catania, *Decisione e norma*, cit., pp. 23-66.

²⁴ Con questa formula si vuole in definitiva indicare – come è stato fatto – un pensiero "né astratto né formalista, arricchito criticamente dal confronto con la cultura weimeriana e i pensatori del 'politico', e dall'attenzione di matrice hartiana alle aspettative e all'idee sul diritto dei consociati" (G. Preterossi, "Tra Diritto e Politica: la lezione di un giuspositivista critico", in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 277).

²⁵ Sul confronto di Catania con Schmitt, cfr. S. Pietropaoli, "Il Momento della Decisione. Sul normativismo ben temperato di Alfonso Catania", in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., pp. 107-115.

²⁶ Cfr. F. Riccobono, "'Sull'abisso del sentimento di obbligazione'. Note sul potere motivante delle norme giuridiche attraverso la riflessione di Alfonso Catania", cit., p. 50. Interessante sul tema del formalismo quanto afferma Riccobono, secondo cui, proprio "Quello di Kelsen è, dunque, per Catania un formalismo ricco di efficacia conoscitiva sul mondo del diritto moderno e contemporaneo, per niente assimilabile al formalismo legalistico, al c.d. 'formalismo dei giuristi'. Al formalismo kelseniano è, anzi, legata una disposizione di demistificazione, di disincanto rispetto ai grandi inganni del pensiero giuspolitico ottocentesco, primi tra tutti quello sulla natura etica della forza fisica del diritto e quello sullo Stato come ordine sociale del bene. Una disposizione irrispettosa della sacralità giuridica che ispira il formalismo legalistico e che avvicina – come felicemente annota Catania – la personalità di Kelsen allo sguardo sottile dei grandi della letteratura mitteleuropea, Musil e Roth, sulla disgregazione di una costellazione di valori. Ancora una volta si torna, quindi, sulla corrispondenza tra l'astratta forma giuridica e una storica forma di potere".



in Italia, alla scuola analitica di filosofia del diritto²⁷ –, senza però propendere definitivamente verso l’una o verso l’altra ma, al contrario, unendo entrambe nello stesso orizzonte di metodo. Il lavoro su “Decisione e norma” pur essendo, se vogliamo, un’opera giovanile, contiene già nelle sue pagine, splendidamente, tesi antitesi e sintesi di un percorso di ricerca più che trentennale. Per questo corre qui, ancora, l’obbligo di percorrere quelle pagine.

2. Il ‘problema’ del riconoscimento (delle norme) nelle società contemporanee. Conoscenza senza accettazione

Uno dei temi di maggior confronto con Hart, il quale, come visto, è sicuramente – insieme a Kelsen – uno dei ‘numi tutelari’ dello studio su “Decisione e norma”, è quello del riconoscimento. Quest’ultimo concetto, come accennato, viene associato in maniera ‘inedita’ da Catania alla Norma fondamentale (*Grundnorm*) kelseniana e già quest’operazione tende a modificare, in maniera sostanziale, lo statuto interpretativo del riconoscimento stesso. A ciò si può aggiungere che Catania, proprio su questo argomento – vero crocevia, come affermato, del suo lavoro del 1979 – allarga, e di molto, lo spettro speculativo di Hart, rimodulandone, in qualche modo, la teoria dell’accettazione. “La mia ipotesi” scrive,

è che questa utilizzazione delle norme di riconoscimento da parte dei tribunali possa essere estesa anche a tutti i consociati; voglio dire cioè che anche i consociati, sia pure spesso in modo inconsapevole, conoscono normativamente, non nel senso di interiorizzare o accettare le norme in questione ma nel senso di riconoscere che esse facciano parte dell’ordinamento²⁸.

²⁷ Cfr. V. Villa, *Storia della filosofia del diritto analitica*, Bologna, Il Mulino, 2004.

²⁸ A. Catania, *Decisione e norma*, cit., p. 93.



In sostanza, quindi, laddove Hart si soffermava per lo più sull'attività di accettazione (delle norme) da parte dei funzionari, dei vari operatori del diritto – quali, per definizione, sono i giudici – Catania vuole estendere lo sguardo a tutti i consociati, rendendoli parte attiva dei processi di identificazione del diritto valido – e, in questo modo, il ruolo della loro decisione ovvero del loro comportamento rispetto al diritto assume un peso fondamentale.

Un'operazione speculativa non da poco, si potrebbe aggiungere, quella assunta dal giovane Catania nello studio indicato del 1979, che tende a rendere, quindi, tutti i consociati – dunque tutti noi, operatori e non del diritto²⁹ – attori reali³⁰ del fenomeno giuridico e non suoi passivi spettatori. Saremmo, però, con la tesi appena avanzata, solo dinanzi a una sorta di riconoscimento 'formale' del diritto (da parte dei consociati) e non davanti ad una sua accettazione 'integrale' – operata, tra l'altro, secondo Hart, esclusivamente dai funzionari. Come accennato, infatti, questa modalità d'intervento da

²⁹ Interessante a riguardo ciò che sostiene qualche autore il quale, proprio commentando questa tesi di Catania, del 'riconoscimento integrale' ovvero del riconoscimento operato da parte di tutti i consociati, tende a 'mediarla', affermando come "Lungi dall'essere la registrazione di un fatto, il riconoscimento dell'effettività del diritto è una pratica culturale complessa, cui partecipano a diverso titolo soggetti differenti. I cittadini, forse, operano solo un riconoscimento di secondo grado, parassitario dell'identificazione delle fonti operata prima da funzionari, giudici e altri operatori del diritto. Sono questi ultimi a riconoscere il diritto effettivo; i cittadini, di regola, si rimettono al riconoscimento compiuto dagli operatori giuridici" (M. Barberis, "Ricordando Alfonso Catania. Riconoscimento e divisione del lavoro giuridico", cit., p. 212).

³⁰ Su questo particolare aspetto dell'analisi di Alfonso Catania, come in maniera raffinata fa notare il suo allievo Francesco Mancuso, nel fare cioè – attraverso il riconoscimento – di tutti i consociati 'attori reali' del fenomeno giuridico, starebbe il senso di una prospettiva – che è esattamente quella assunta da Catania – 'anti-nichilistica' sul diritto: "su questa base" si nota, quindi, "mi pare emerga ancora più nettamente l'antinichilismo di Catania: proprio la prospettiva realistica, che allarga il mondo delle decisioni a tutti i consociati, rompendo quindi una certa vena solipsistica ed esistenzialistica del neonichilismo, una tendenza in esso non facilmente eliminabile alla 'passivizzazione', ha condotto il positivismo di Catania a una comprensione piena della complessità del fenomeno giuridico, che non è mai confuso con l'*Ethos* [...] ma che non è neppure un nulla-di-senso, rimanendo indiscussa la natura normativa e tensionistica, nei confronti della realtà sociale, del diritto" (F. Mancuso, "Quale nichilismo?", in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., pp. 286-287). Un Diritto che appare, nelle pagine di Catania, dunque, secondo le osservazioni dell'A., non come un mero 'nulla-di-senso' volontaristico (e solipsistico), ma che è, al contrario, visto come 'tecnica condivisa', sulla base di un progetto politico comune che, nel nostro ordinamento, è senza dubbio quello cristallizzato in Costituzione. Sulla relazione tra nichilismo e diritto non si può qui non rimandare allo studio magistrale di N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2004.



parte dei consociati nelle prassi giuridiche, così come descritta dal nostro autore, non si esprime nell' 'accettazione' hartiana ma viene, come visto, inquadrata come 'riconoscimento' ed è proprio in questo passaggio – dall' accettazione al riconoscimento – che si manifesta più compiutamente un' indiscussa originalità di elaborazione teorica e il maggior tentativo di 'smarcamento' di Catania dall' ortodossia giuristica in voga al tempo e, in particolare, proprio dal magistero hartiano: come bene osserva Riccobono, infatti, "la correzione apportata da Catania" ad Hart, *ça va sans dire*, "consiste, come è noto, nella distinzione tra 'riconoscimento' e 'accettazione' ". Per poter essere applicata e osservata la norma giuridica va riconosciuta come tale. La prescrizione va riconosciuta come messaggio giuridico e questo riconoscimento, preliminare e necessario per la possibilità di una comunicazione sociale, è un' operazione logico-linguistica, conoscitiva³¹. In breve, quindi, "Vi può essere il massimo dissenso sul contenuto di una norma giuridica riconosciuta come tale" e, tuttavia, come si argomenta, "Ciò non impedisce a questa norma di essere ragione per una determinata azione; anzi rileva più che mai, nella norma riconosciuta ma non approvata, il carattere di ragione di quella azione ma qui finisce il coinvolgimento del soggetto"³².

Come detto, dunque, Catania non si pone mai alla ricerca dell' accettazione interna (psicologica) dei consociati alle norme poste dall' ordinamento – operazione alquanto difficile da compiere in verità nelle società iperframmentate e complesse della fine degli anni '70 così come, e ancor di più, in quelle del presente – ma ricerca esclusivamente le modalità del loro riconoscimento logico-formale ed è esattamente questa la sua 'novità' e il nodo teorico di fondo da cui muove gran parte della sua analisi.

³¹ F. Riccobono, " 'Sull' abisso del sentimento di obbligazione' . Note sul potere motivante delle norme giuridiche attraverso la riflessione di Alfonso Catania", cit., pp. 54-55.

³² Ivi, p. 55.



Riconoscimento delle norme – che sarà, sempre, quindi, di segno logico-conoscitivo³³– e non loro accettazione morale-consensualistica. Esattamente qui, ci ripetiamo, si pone il nodo fondamentale dell’indagine di Catania. In fondo, ribadendo questo aspetto ancora una volta, il ‘metro’ su cui si fonda questa visione è l’estremo livello di dinamismo – che a volte sfiora l’anomia – che contraddistingue le società moderne. Un giurista, un teorico del diritto, non può, soprattutto a livello epistemologico, non tenere conto di questo dato, ieri come oggi.

Pertanto, come si riconosce sempre, “la possibilità di evitare la postulazione della necessaria interiorizzazione della norma è legata alla spiegazione degli ordinamenti giuridici contemporanei i quali trovano applicazione in società fortemente conflittuali, nel proprio seno scarsamente omogenee”³⁴.

In altri termini, se la questione è, come visto, prendere atto della complessità – o, detto ancor meglio, della conflittualità e del pluralismo di visioni – presente nelle società contemporanee, a questa presa di coscienza si accompagna indubbiamente la consapevolezza di un’estrema tecnicizzazione dell’agire pratico umano, che genera a sua volta una difficoltà palese del discorso giuridico: “si pensi” scrive ancora Catania, “alla miriade di norme decisamente tecniche presenti in tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei: qui è veramente problematico affermare che queste norme per realizzare i propri effetti debbano essere interiorizzate”³⁵.

Di seguito, allora, può dirsi – sempre con Catania – che l’atto del riconoscere “che una norma sia presente come operante nell’ambito della società non coinvolge direttamente

³³ Cfr. A. Catania, *Decisione e norma*, cit., p. 117. Riconoscere (una norma come norma), come spiega Catania stesso, significa che “la norma è uno strumento conoscitivo di un atto (il che equivale a dire di una determinata decisione, di un determinato comportamento) ovvero che, con essa, si vuole far riferimento alla situazione dell’interprete che deve dare un significato a quell’atto e ancora ipotizzare che quell’atto stesso sia stato posto in essere come risultato di una decisione in qualche modo fondata sulla norma”.

³⁴ *Ivi*, p. 94

³⁵ *Ibidem*.



la questione dell'accettazione di quella norma, qualunque cosa poi accettazione voglia significare"³⁶.

Una 'chiosa' al ragionamento, quest'ultima, che pare un vero e proprio 'epitaffio' per qualsiasi tentativo di valorizzazione del sentimento di obbligatorietà (al diritto) nutrito dai consociati – un sentimento di obbligatorietà che viene, tra l'altro, sempre definito dal nostro autore come 'evanescente', 'sfuggente', nei fatti 'incontrollabile'.

Appare chiaro, quindi, dove ci conduce – e riconduce – ad ogni suo tornante, il discorso del giusfilosofo napoletano: al carattere logico (e non etico-morale) del movimento di identificazione del diritto valido, al dato che è proprio in questo tanto discusso (dalla dottrina giusteorica hartiana e non) atto del riconoscere (il diritto valido) "che si puntualizza il concetto di norma come strumento di conoscenza". Ed è sempre in questo atto (del riconoscere) che si cristallizzerebbe, poi, il legame tra la decisione (ossia tra il comportamento del singolo che pone il diritto) e la norma stessa, ovvero tra essere e dover essere del diritto che, come visto, proprio Catania non vuole nettamente scindere – 'disattendendo', qui, sì, alla lezione kelseniana – ma tenta, in qualche modo, di coniugare in un medesimo orizzonte di metodo. Insomma "il problema del riconoscimento" come si legge in pagine fondamentali di "Decisione e norma", "è la costruzione di una trama normativa per attribuire ora, nel momento stesso in cui si compie il riconoscimento, un senso alle proprie possibili decisioni e alle decisioni degli altri"³⁷.

Per porre un termine alla discussione, si può, allora, ribadire che il riconoscimento (delle norme), così come viene inquadrato dal nostro autore, appare già nello studio del 1979³⁸ dal punto di vista della teoria generale del diritto come un ineludibile 'ponte

³⁶ Ivi, p. 99.

³⁷ Ivi, p. 125.

³⁸ Il percorso d'indagine che si apre con il lavoro su "Decisione e norma" del 1979 si può dire si concluda con quello del 2008, intitolato "Metamorfosi del diritto", che non a caso nel sottotitolo riprende proprio i concetti di 'Decisione' e di 'Norma' rivedendoli trent'anni dopo alla luce delle trasformazioni del diritto alle prese con la globalizzazione e con il sistema della *governance*. Filo rosso della ricerca rimane



logico' tra *Sollen* e *Sein* e, allo stesso tempo, e più in generale, come una chiave decisiva per comprendere il ruolo della relazione diritto/politica nelle società contemporanee³⁹. Ma prendere atto di ciò non basta: volgendo, infatti, gli occhi al pensiero giuridico novecentesco, esso – il riconoscimento così come visto da Catania – è utile anche per rileggere il decisionismo schmittiano.

Non appaia fuori contesto questo riferimento al giurista di Plettenberg: ci sembra, infatti, che proprio nella riflessione sul riconoscimento, sul piano speculativo, si compia una delle più dense 'conquiste' dell'autore di "Decisione e norma", ovvero una re-interpretazione originalissima del pensiero di Schmitt che non è compiuta da Catania solo alla luce del 'suo' Kelsen, ma che è svolta soprattutto nello 'specchio' di Hart e dell'altro autore a lui caro, ovvero Alf Ross⁴⁰.

comunque, e sempre, il concetto di riconoscimento, inteso quale 'ponte' tra decisione e norma (cfr. A. Catania, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Roma-Bari, Laterza, 2008). Su questo *continuum* nella riflessione di Catania insiste anche C. Faralli, "Diritto e Realtà. Alfonso Catania tra Kelsen e Hart", in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., pp. 57-64.

³⁹ Cfr. su questo V. Giordano, "'Il peso greve dell'effettività'. L'inestricabile nesso diritto/politica", in A. Catania, *Decisione e norma*, cit., pp. 165-180. Si veda anche A. Amendola, "Metamorfosi della critica. Efficacia e organizzazione al tramonto dell'obbedienza moderna", in G. Preterossi, F. Mancuso, V. Giordano, G. Bisogni (a cura di), *Conoscenza, volontà, diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., pp. 1-13.

⁴⁰ Sulle tesi di Alf Ross e, soprattutto, su quelle di Hart si concentra il primo lavoro di A. Catania, "L'accettazione nel pensiero di L.A. Hart", *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, (1971), pp. 261-279. Detto ciò, è bene ricordare come di Ross Catania critichi "l'aver ristretto il campo di analisi dei processi decisionistici a quelli dei giudici mentre essi si affermano anche nell'attività legislativa, governativa, burocratica" (L. Baccelli, "Un consapevole sincretismo. Alfonso Catania filosofo critico del diritto del Novecento e del Duemila", in G. Preterossi, F. Mancuso, V. Giordano, G. Bisogni (a cura di), *Conoscenza, volontà, diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 18). Insomma la 'decisione' (nel suo essere irrelata alla norma), come detto, nel modello di Catania, appartiene a tutti, non solo ai giudici.



3. La ‘decisione’ oltre il decisionismo

Nel modello teorico messo in piedi da Catania, dunque, fin dal suo esordio sul tema, la norma incarna uno schema conoscitivo a carattere ipotetico⁴¹ circa il comportamento dei consociati. Essa insomma offre un ‘senso’ alla decisione o, – per dirla in termini più ‘giusrealisti’ – al comportamento degli stessi consociati, visti quali operatori reali (attivi e non passivi) del diritto. Già qui, però, qualcuno potrebbe obiettare: la decisione ivi intesa quale riflesso ‘agente’ della norma – la quale è, a sua volta, la ‘base ipotetica’ della prima – è, o non è, vicina concettualmente a quella teorizzata da Carl Schmitt nel celeberrimo saggio del 1922 “Teologia politica”, quella cioè del Sovrano che decide sullo ‘stato di eccezione’? In altri termini, trattando della *Entscheidung* descritta oramai più di un secolo fa dal giurista di Plettenberg, quanto del decisionismo schmittiano ritroviamo nella teoria ‘sincretistica’ – se così usiamo nominarla – di Catania? Molto poco, quasi nulla, ma ciononostante questo ‘poco’ serve, per certi aspetti, per ridefinire un intero orizzonte speculativo, che è esattamente quello del decisionismo schmittiano. Ma, anche su questo, occorre procedere per gradi.

In contrasto con lo Schmitt dello scritto sui *Tre tipi di pensiero giuridico*, Catania, come si osserva, già in “Decisione e norma”, “insiste sulla polarità di decisionismo e normativismo” e questo significa, in altri termini, che, sin dal suo primo importante lavoro di ricerca, “decisione e norma si presupporrebbero vicendevolmente, come nella teoria dinamica kelseniana: dove, salvo che ai livelli supremo e infimo, una decisione produce una norma e questa autorizza nuove decisioni”⁴².

⁴¹ “Per Catania” sottolinea Barberis, “norma sembra avere carattere ipotetico in due sensi abbastanza diversi: da un lato si tratta di ‘strumento conoscitivo, che come tutti gli strumenti conoscitivi ha carattere ipotetico’; dall’altro la scelta di considerare un insieme di decisioni o di comportamenti intenzionali come un sistema normativo dipende, ancora *à la* Kelsen, dall’adozione dell’ipotesi complessiva della *Grundnorm*” (M. Barberis, “Ricordando Alfonso Catania. Riconoscimento e divisione del lavoro giuridico”, cit., p. 209). *Grundnorm* che, come visto, Catania stesso associa nella sua teoria alla norma di riconoscimento – che è una rilettura profonda della norma di accettazione hartiana.

⁴² *Ibidem*.



In questo stesso contesto, poi, entra in gioco nel discorso un altro ‘parto’ fondamentale del pensiero di Kelsen, ossia la *Grundnorm*, che, sempre secondo Catania, converte le decisioni (o i comportamenti) in norme. Ebbene, tutto ciò appare come nulla di più distante, come qualcuno giustamente potrebbe suggerire, dallo Schmitt dello ‘studio capitale’ del 1922.

Pertanto, come accennato, vi è da parte del nostro autore un uso attento di Kelsen per rileggere in senso radicale il decisionismo schmittiano, con l’obiettivo, più o meno espresso, di ‘smitizzare’ proprio la carica de/costituente della categoria di *Entscheidung* così come descritta da Schmitt, ovvero di ridurre (e di molto) il peso della decisione in riferimento alla genesi dell’Ordine sovrano.

In questa stessa direzione, quindi, norma e decisione non si elidono più, escludendosi reciprocamente, come vuole il giurista di Plettenberg, ma, al contrario, si compenetrano a vicenda. Sicché, se c’è sempre, come visto, nel pensiero di Catania, una norma dietro ad una decisione, quest’ultima non può più essere pensata come integralmente ‘isolata’, svincolata da quell’ordine giuridico che intende fondare o ri-fondare. Anche questa, ci permettiamo di dire, appare come un’operazione teorica non da poco.

Così, nel tentativo di definire il ‘movimento speculativo’ di un pensiero complesso e variegato come quello di Alfonso Catania, quando esso viene ‘a contatto’ con un autore grande ma ‘scomodo’, come Carl Schmitt e con la sua dottrina teologico-politica della sovranità⁴³, si potrebbe affermare, utilizzando anche qui un’altra formula determinata: ‘la decisione oltre il decisionismo’.

Questo per sottolineare, in sostanza, che la ‘decisione di Catania’ non è assolutamente quella dell’autore del *Begriff*, ovvero, come riferito, quella del Sovrano che decide sullo ‘stato di eccezione’ e che, decidendo su di questo, si espone sullo ‘spazio vuoto’ del

⁴³ Su questo cfr. G. Preterossi, *Teologia politica e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2022. Vedi pure F. Mancuso, *Le ‘verità’ del diritto. Pluralismo dei valori e legittimità*, Torino, Giappichelli, 2013 e S. Pietropaoli, *Schmitt*, Roma, Carocci, 2012. Sul concetto di sovranità rimandiamo anche al volume di C. Galli, *Sovranità*, Bologna, Il Mulino, 2019.



diritto. Essa, tuttavia, ossia la ‘decisione di Catania’, non è neanche quella di Alf Ross, schiacciata sul ruolo e la psicologia dei giudici⁴⁴.

Tutto ciò è abbastanza evidente dalla lettura di “Decisione e norma”, ma non per questo la decisione ‘pensata’ dal nostro autore è meno importante di quella di Schmitt o di Ross per la nascita e lo sviluppo di un ordinamento, di qualsiasi ordinamento. Come detto, il giusfilosofo napoletano riflette sulla categoria di *Entscheidung* in antitesi con Carl Schmitt, utilizzando tuttavia i motivi ‘di contrasto’ con quest’ultimo, in qualche modo, per giustificare la propria prospettiva teoretica sulla decisione stessa. In tal senso, come si è lucidamente fatto notare, “la decisione progressivamente viene sottratta al nulla razionale della volontà e consegnata alla ragion giuridica depositata nella forma che la filtra nella realtà pratica”⁴⁵.

Tanto riferito, sono proprio le pagine di “Decisione e norma” che, più di tutte, illuminano su tale ‘passaggio’ – ovvero sulla pensabilità di una decisione ‘oltre e contro’ il decisionismo – fin qui osservato solo in superficie. Scrive allora l’‘artefice’ di quelle pagine nel tentativo, da un lato, di ampliare il discorso di Ross – per il quale la decisione, come detto, appartiene solo ai giudici – dall’altro, per cominciare a ‘limare’ proprio la carica ‘radicale’ del pensiero de/costituente di Schmitt:

Quindi non legge *o* sentenza, ma legge *e* sentenza; non contrapposizione tra normativismo e decisionismo ma individuazione di un metodo normativistico-decisionistico volto a cogliere la decisione non soltanto in un campo, o in un settore direi quasi naturalmente decisionistico quale è quello delle sentenze giudiziarie, ma anche in un settore ove sembra che regni sovrana la norma, vale a dire nella legislazione⁴⁶.

Di nuovo, dunque, emerge dalle parole del nostro autore una metodologia che rilancia, ogni volta, un’indagine di tipo sincretistico sul mondo del diritto, per cui, come visto, non

⁴⁴ Cfr. A. Catania, *Decisione e norma*, cit., pp. 134-135.

⁴⁵ F. De Sanctis, “L’Amico, il Collega, il Maestro”, in F. Mancuso, G. Preterossi, A. Tucci (a cura di), *Le Metamorfosi del Diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 22.

⁴⁶ A. Catania, *Decisione e norma*, cit., pp. 134-135.



c'è la norma e in opposizione a questa la decisione – del sovrano che decide sulla (ri)fondazione generale di un Ordine, del legislatore che vuole o non vuole una determinata legge o, finanche, del singolo giudice che decide del singolo caso con una sentenza frutto più che altro della sua sensibilità individuale. La norma sta sempre insieme alla decisione ‘assumendone’ il peso. In altri termini:

la norma non viene considerata come razionale per il suo contenuto, ma come esigenza metodologica dell'interprete il quale evidentemente non ha nessuna difficoltà ad ammettere che ciò che vuole razionalizzare per comprendere è intrinsecamente un *quid* che può essere il prodotto della più atipica delle decisioni⁴⁷.

In tal senso, allora, paradossalmente quanto più una decisione è anomala, tanto più è necessario quel procedimento logico-conoscitivo in grado di inquadrare – razionalizzandola – quella decisione (o quel comportamento) sotto la lente di una norma. In altri termini, se la decisione è quella del sovrano o dell'ultimo dei membri di un ordinamento, essa necessiterà comunque di uno schema legale di riconoscimento. Sia ben chiaro: Catania non è un ingenuo. Egli sa bene, cioè, che a volte, anche in questo momento, mentre scriviamo, proprio la decisione di chi ci governa tende ‘a voler sfuggire’ allo schema normativo che opera in qualche modo per inquadrarla⁴⁸ nella ‘trama’ del diritto (costituzionale o amministrativo) – anche se spesso è un ‘tentare’ senza riuscirci. Il punto è un altro: “È da presupporre” – osserva a riguardo lo studioso napoletano – “che normalmente anche le intenzioni di colui che agisce da sovrano siano orientate normativamente; ma al limite tutto questo può anche mancare”. Tuttavia, “ciò che è assolutamente necessario è l'interpretazione della decisione come *quid* che non voglia

⁴⁷ Ivi, p. 147.

⁴⁸ Basta per questo non andare molto lontano ma riferirsi alla gestione da parte degli Esecutivi negli ultimi anni della crisi sanitaria legata al Covid-19, segnata da un abuso palese della decretazione d'urgenza e da provvedimenti governativi emergenziali quali i dpcm (cfr. B. Celotto, *Necessitas non habet legem? Prime riflessioni sulla gestione costituzionale dell'emergenza coronavirus*, Modena, Mucchi, 2020).



esaurirsi in se stessa, il che equivarrebbe a bruciare nel suo stesso porsi tutti i suoi effetti, ma che abbia una dimensione normativo-sociale”⁴⁹.

Così, avviandoci verso la fine, e senza timore di esagerare, si può dire che quest’ultimo passo, come fedelmente riportato sempre da “Decisione e norma”, appare quasi la risoluzione del ‘nodo gordiano’ della teoria del diritto novecentesca, ossia la risposta a chi abbia ragione da ultimo tra Schmitt, Kelsen (e Hart) sul ruolo e il significato del diritto. In questo senso, in fondo, non ci sembra di calcare oltre i limiti di un’interpretazione fedele all’autore se non vediamo un netto rifiuto da parte di Catania delle tesi di Schmitt – sebbene quello di Catania appaia senz’altro come uno ‘Schmitt dimidiato’ – ma solo il tentativo di una loro ‘urbanizzazione’ alla luce del normativismo kelseniano – e hartiano.

La soluzione sta, allora, proprio in questo: voler leggere, come detto, Schmitt ‘alla luce’ di Kelsen – e di Hart. Ancora, per ribadire quest’aspetto con le parole di Catania, che spiegano già tutto: “Il disordine cessa con la fondazione della decisione sovrana nel momento stesso in cui si verificano quegli atti di riconoscimento (che ovviamente non sono da presupporre totali, cioè inerenti a tutti i consociati) che esprimono la qualificazione della decisione come sovrana”⁵⁰.

⁴⁹ A. Catania, *Decisione e norma*, cit., p. 152.

⁵⁰ *Ibidem*.



Riaffermato ciò, si tratta, se vogliamo, della medesima lezione che ci ha consegnato il costituzionalismo⁵¹– da non confondersi con il neocostituzionalismo – che ha trovato sicuramente in Catania un raffinato difensore nella teoria del diritto italiana dello scorso secolo. Questo è avvenuto sì alla luce dei ‘suoi’ autori, ovvero Kelsen e Hart, ma anche, assumendole come ‘contrappunto’ dell’analisi, grazie anche all’uso delle tesi di Schmitt. Ed è esattamente questo che fa un grande studioso: partire da più punti di vista, anche contrari al suo, per modellare il proprio.

Dante Valitutti
Università di Salerno
dvalitutti@unisa.it

⁵¹ Su cui esiste una letteratura sterminata. Ciononostante, per un’analisi recente del fenomeno, cfr. M. Fioravanti, *Il cerchio e l’ellisse. I fondamenti dello Stato costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2020.